



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 559

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 19 gennaio 2012

I N D I C E

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri, emigrazione) e 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 14^a (Politiche dell'Unione europea - Senato) e III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea - Camera):

Plenaria Pag. 3

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Comitato ristretto (Riunione n. 5) Pag. 5

2^a - Giustizia:

Plenaria » 6

5^a - Bilancio:

Plenaria » 26

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 136) » 28

12^a - Igiene e sanità:

Plenaria » 29

Commissioni bicamerali

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:

Plenaria Pag. 35

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 14^a (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Giovedì 19 gennaio 2012

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione del Senato
DINI

Interviene il ministro per gli affari europei Moavero Milanesi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e della trasmissione radiofonica e satellitare del Senato nonché della diretta sulla *web-tv*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del ministro per gli affari europei, Moavero Milanesi, sulle prospettive dei negoziati tra gli Stati membri dell'Unione europea relativamente al progetto di Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* nell'unione economica e monetaria (c.d. «*Fiscal compact*»)

Il presidente DINI introduce i temi dell'audizione.

Il ministro MOAVERO MILANESI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato FRATTINI (*PdL*), la senatrice MARINARO (*PD*), la senatrice BOLDI (*LNP*), Presidente della 14^a Commissione del Senato, il deputato BUTTIGLIONE (*UdCpTP*), il presidente DINI e la senatrice BONINO (*PD*).

Il ministro MOAVERO MILANESI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente DINI avverte che la seduta è sospesa e riprenderà alle ore 15.

La seduta, sospesa alle ore 9,45, riprende alle ore 15,05.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato LA MALFA (*Misto-Lib. Dem-MAIE*), i senatori LANNUTTI (*IdV*) e BETTAMIO (*PdL*).

Il ministro MOAVERO MILANESI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati DUILIO (*PD*) e POLLEDRI (*LNP*), il senatore MANTICA (*PdL*), il deputato CICCANTI (*UdCpTP*) e la senatrice GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*).

Il ministro MOAVERO MILANESI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente DINI dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle ore 16,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 19 gennaio 2012

**Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge
nn. 2259 e connessi****Riunione n. 5**Relatori: BIANCO (PD) e PASTORE (Pdl)

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

(2259) *Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati*, approvato dalla Camera dei deputati

(1208) *Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali*

(1378) *Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano*

(1413) *FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali*

(1497) *FLERES e ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale*

(2100) *D'ALIA. – Modifiche agli articoli 17 e 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale*

(2162) *Anna Maria CARLONI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del consiglio comunale*

(Esame di una bozza di lavoro provvisoria predisposta dai relatori per la proposizione di nuovi emendamenti al disegno di legge n. 2259)

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 19 gennaio 2012

Plenaria**282^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Zoppini.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(3075) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente BERSELLI ricorda alla Commissione che nella seduta pomeridiana di ieri sono stati acquisiti i pareri delle relatrici e del rappresentante del Governo sugli emendamenti. Fa presente poi che, come preannunciato, il Governo ha presentato talune proposte emendative. Dà quindi la parola al sottosegretario Zoppini per l'illustrazione.

Il sottosegretario ZOPPINI dà conto dapprima dell'emendamento 1.1000, il quale sostituisce integralmente il Capo I del decreto-legge introducendo una disciplina specifica per la composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore. Riferisce poi sull'emendamento 13.0.1000, il quale reca norme correttive del decreto legislativo n. 150 del 2011 in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione. Illustra quindi l'emendamento 16.1000, il quale è volto ad introdurre un secondo comma all'articolo 2447 del codice civile che consenta, nel caso in cui le perdite siano di ammontare pari o superiore a

quello del capitale sociale, l'adozione di una deliberazione di aumento di quest'ultimo che al netto della contestuale riduzione per coprire le perdite prodottesi, lo conduca ad un importo superiore al minimo legale. Dopo aver illustrato la proposta 16.2000 in materia di deliberazioni societarie, si sofferma sull'emendamento X1.0.1000, il quale risponde all'esigenza emersa nel dibattito in Commissione di intervenire con norme di coordinamento in materia di controlli societari. Sulla scelta dello strumento della delega legislativa, laddove, come in questo caso, limitata a consentire interventi di coordinamento, è stato acquisito l'assenso unanime della Commissione.

Con la proposta 13.1000, modificando la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 13, si eleva da mille a millecento euro la soglia di valore delle controversie per le quali è consentito, nei giudizi innanzi al giudice di pace, alle parte di costituirsi senza difesa tecnica. L'emendamento 13.2000, infine, introduce, con l'articolo 257-*ter* del codice di procedura civile, la possibilità di delegare l'assunzione della prova testimoniale al cancelliere, al fine di semplificare e accelerare lo svolgimento dell'attività istruttoria nelle controversie civili.

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 16 che prevedono il parere vincolante dell'Organismo Italiano di Contabilità in sede di determinazione del bilancio semplificato, fa presente che il Governo sta valutando la presentazione per l'Assemblea di un emendamento in grado di assicurare la compatibilità di tale previsione con i principi di contabilità pubblica.

Il presidente BERSELLI fissa quindi per lunedì 23 gennaio 2012, alle ore 15 il termine per la presentazione dei sub-emendamenti agli emendamenti governativi testé illustrati. La Commissione tornerà a riunirsi per la conclusione dell'esame del provvedimento martedì 24 gennaio 2012, alle ore 13.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3075**(Al testo del disegno di legge di conversione)****X1.0.1000**

IL GOVERNO

Dopo l'articolo del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni legislative vigenti in materia di controlli nelle società di capitali.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il mero coordinamento delle disposizioni legislative in materia di controlli societari nelle società di capitali.

2. La riforma, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dal presente articolo, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente trasmessi al Parlamento perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dal presente articolo.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo fermo restando il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli;

b) assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni, eliminando sovrapposizioni o duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo e individuando altresì adeguate forme di coordinamento;

c) coordinare il sistema dei controlli nella società per azioni e nella società a responsabilità limitata, tenendo conto del rilievo dimensionale dell'impresa.

6. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3075

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1000

IL GOVERNO

Sostituire gli articoli da 1 a 11 con i seguenti:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE

SEZIONE PRIMA

Proposta del consumatore

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. Il consumatore, al fine di porre rimedio a situazioni di sovraindebitamento, può proporre, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 11-*novies* con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1 ed avente contenuto di cui all'articolo 3.

2. Ai fini del presente capo, si intende per "sovraindebitamento del consumatore" una situazione di definitiva incapacità della persona fisica, che ha agito prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Art. 2.

(Presupposti di ammissibilità della proposta)

1. Il piano proposto dal consumatore in stato di sovraindebitamento, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, prevede scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indica le eventuali garanzie rilasciate per il pagamento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Può altresì prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purchè ne sia previsto il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. Fermo restando quanto previsto dell'articolo 7, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

2. La proposta non è ammissibile:

a) quando il consumatore ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento;

b) quando nei confronti del consumatore è stato adottato uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 8;

c) quando la documentazione fornita non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Art. 3.

(Contenuto del piano)

1. La proposta di piano prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri.

2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità del piano.

3. Nella proposta sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

Art. 4.

(Deposito della proposta)

1. La proposta è depositata presso il tribunale del luogo ove il consumatore ha la residenza ed è corredata dall'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché dall'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

2. Alla proposta sono allegati l'inventario dei beni del debitore e una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e del grado di diligenza impiegato dal consumatore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla concreta fattibilità del piano e sulla sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Art. 5.

(Procedimento di omologazione)

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione a tutti i creditori, presso la residenza o la sede legale degli stessi, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata, della proposta e del decreto.

2. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una

forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi di cui all'articolo 11-*novies*, presso gli uffici competenti.

3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice può omologarlo se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.

4. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato provvedimento.

Art. 6.

(Effetti dell'omologazione)

1. Dalla data dell'omologazione e per un periodo non superiore a tre anni i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

2. I creditori con causa o titolo posteriore al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 5, comma 2, non possono procedere esecutivamente sui beni e i crediti oggetto del piano.

3. Durante il periodo previsto dal comma 1, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

4. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

5. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale e si applica l'articolo 5, comma 4.

Art. 7.

(Esecuzione del piano omologato)

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dal piano, il giudice nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.

2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigila sull'esatto adempimento

dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 5, comma 2 e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione del piano qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.

Art. 8.

(Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione)

1. L'omologazione del piano è revocata quando il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti nella misura prevista dal piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'omologazione del piano è altresì revocata se risultino compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori o se, in qualunque momento risulti che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità della proposta. Il giudice provvede d'ufficio e si applica l'articolo 5, comma 4.

2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti della omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:

a) quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;

b) se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.

3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b) è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal piano.

4. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

5. Nei casi previsti dal comma 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.

SEZIONE SECONDA

Liquidazione del patrimonio

Art. 9.

(Liquidazione dei beni)

1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi disciplinata dalla sezione prima del presente capo, il consumatore che versi in una situazione di sovraindebitamento e per il quale ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni e dei crediti fondati su prova scritta.

2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1 e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 4.

3. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore e ove quest'ultimo abbia fatto accesso alla procedura di liquidazione negli ultimi cinque anni.

4. Non sono compresi nella liquidazione:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Art. 10.

(Conversione della procedura di composizione in liquidazione)

1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui al secondo comma dell'articolo 11, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio del debitore nell'ipotesi di revoca o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano ai sensi dell'articolo 8.

2. I beni e i crediti sopravvenuti nel patrimonio del debitore dopo il deposito della proposta di cui all'articolo 4 non compongono il patrimonio di liquidazione, salvo che non costituiscano già oggetto del piano.

Art. 11.

(Decreto di apertura della liquidazione)

1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 9, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 5, comma 4.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

a) nomina un liquidatore, ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 7, comma 1;

b) dispone che non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite, per un tempo non superiore a tre anni, azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;

d) ordina, ove il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore presso gli uffici competenti;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore a continuare ad utilizzare parte di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

3. Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che il decreto è stato trascritto.

Art. 11-bis.

(Inventario ed elenco dei creditori)

1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 4, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del debitore,

anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata:

a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o spendendo nel luogo da lui indicato, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione, purchè sia possibile fornire la prova della ricezione, una domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 10-undecies;

b) la data entro cui vanno presentate le domande;

c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.

Art. 11-ter.

(Domanda di partecipazione alla liquidazione)

1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:

a) l'indicazione delle generalità del creditore;

b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;

c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;

e) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.

2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.

Art. 11-quater.

(Formazione del passivo)

1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 11-ter e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di giorni quindici per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera a).

2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.

3. Ove invece siano formulate osservazioni e il liquidatore le ritenga fondate, entro il termine di 15 giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.

4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 5, comma 4.

Art. 11-quinquies.

(Liquidazione)

1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e porta a conoscenza del giudice.

2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. La liquidazione avviene, senza ulteriori autorizzazioni, in conformità del programma, salva la possibilità che il giudice, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, sospenda con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 11 e dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

Art. 11-sexies

(Azioni del liquidatore)

1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni componenti il patrimonio di liquidazione e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 11-quinquies, comma 2. Il liquidatore può promuovere le azioni volte al recupero dei crediti conferiti in liquidazione.

Art. 11-septies

(Beni e crediti sopravvenuti)

1. I beni e i crediti sopravvenuti al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 9 non costituiscono oggetto della stessa.

Art. 11-*octies*.

(Creditori posteriori)

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), sono esclusi dalla procedura.

SEZIONE TERZA

Disposizioni comuni

Art. 11-*novies*.

(Organismi di composizione della crisi)

1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza, professionalità e adeguatezza patrimoniale determinati con il regolamento di cui al comma 3.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. Il Ministro della giustizia determina i requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi di cui al comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

4. Dalla costituzione degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.

6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo.

8. Quando il giudice lo dispone con decreto di cui all'articolo 10, l'organismo svolge le funzioni del liquidatore stabilite con le disposizioni della sezione seconda del presente capo.

9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura, le tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

10. A decorrere dalla data di avvio del sistema pubblico di prevenzione, istituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le verifiche sulla veridicità dei dati e l'attestazione di cui al comma 7, nonché gli accertamenti necessari per la redazione della relazione di cui all'articolo 4, comma 2, sono effettuati per il tramite dell'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del citato decreto legislativo.

Art. 11-decies.

(Esdebitazione)

1. Il consumatore sovraindebitato è liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo e non soddisfatti a condizione che:

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

b) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

c) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 11-undecies;

d) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

2. L'esdebitazione è esclusa:

a) quando il sovraindebitamento del debitore che ha fatto accesso alla procedura di liquidazione di cui alla sezione seconda è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo o nel corso delle stesse, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti

o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

3. L'esdebitazione non opera:

- a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
- b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

4. Il giudice, con il decreto di chiusura della liquidazione, verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i cui beni sono stati liquidati i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale, del quale non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.

5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ma il tribunale provvede in composizione monocratica.

Art. 11-undecies.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione della crisi di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione della crisi di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano;

d) dopo il deposito della proposta di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, ovvero nella relazione di cui

all'articolo 4, comma 2, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

4. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 317, 318, 319, 321, 322, 322-ter e 323 del codice penale, il liquidatore nominato dal giudice nelle procedure di composizione della crisi di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo e il gestore per la liquidazione che prendono interesse privato in qualsiasi atto delle medesime procedure, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

Art. 13.

13.1000

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «euro 1.000» con le seguenti: «euro 1.100».

13.2000

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Dopo l'articolo 257-bis del codice di procedura civile è introdotto il seguente:

"Art. 257-ter. (Assunzione della prova a mezzo del cancelliere).

Il giudice, sentite le parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre che la prova testimoniale venga assunta da un cancelliere. La prova non può essere assunta ai sensi del presente articolo quando una delle parti è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Con l'ordinanza di nomina del cancelliere, il giudice fissa il termine entro il quale la prova deve essere assunta e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio. L'ordinanza è comunicata al cancelliere nominato.

Il cancelliere, sentite le parti, comunica il giorno, l'ora e il luogo dell'assunzione della prova. La parte interessata provvede all'intimazione al testimone ai sensi dell'articolo 250.

Il cancelliere procede ai sensi degli articoli 251, 252 e 253, ma non può interrogare il testimone su fatti diversi da quelli indicati negli articoli ammessi con l'ordinanza di cui all'articolo 245. Viene dato atto a verbale delle eccezioni e delle istanze eventualmente proposte dalle parti, sulle quali la decisione è in ogni caso rimessa al giudice.

Il giudice, letto il verbale di assunzione della prova, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui.

Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 63».

1 -*ter*. Dopo l'articolo 103-*bis* del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 103-*ter*. (*Assunzione della prova a mezzo del cancelliere*).

Nei casi previsti dall'articolo 257-*ter* del codice, la prova è assunta, fuori dall'orario di servizio, da un cancelliere iscritto nell'apposito registro tenuto presso la corte di appello.

Il presidente della corte vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nel registro e che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

Per l'assunzione della prova è dovuto al cancelliere un compenso anticipato dalla parte che ha chiesto la prova, commisurato al tempo impiegato per l'assunzione della prova e determinato in base alle vacanze.

La vacanza è di un'ora. L'onorario per la prima vacanza è di euro 75,00 e per ciascuna delle successive è di euro 50,00.

L'onorario per la vacanza può, essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni. Può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni. L'onorario per la vacanza non è divisibile, e si arrotonda alla vacanza superiore.

La misura del compenso è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

13.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto Legislativo 1° settembre 2011, n. 150)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: "titolo I" sono aggiunte le seguenti: ",ovvero II,";

b) all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto";

c) all'articolo 28, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica l'articolo 614-bis del codice di procedura civile";

d) all'articolo 34, comma 32, la lettera *c)* è soppressa e la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: "*e)* all'articolo 44, i commi da 3 a 9 sono abrogati";

e) all'articolo 34, comma 36, la lettera *c)* è soppressa e la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: "*d)* all'articolo 55-quinquies, i commi da 3 a 7 e il comma 9 sono abrogati";

f) all'articolo 34, comma 40, le parole: "Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Avverso l'ingiunzione prevista dall'articolo 2"».

Art. 16.**16.1000**

IL GOVERNO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2447 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In alternativa a quanto previsto dal primo comma, la società può deliberare un aumento di capitale in misura tale che, al netto della riduzione immediatamente successiva per coprire le perdite, il capitale risulti superiore al minimo di legge".

16.2000

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le deliberazioni assunte entro il 30 giugno 2012 dalle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che concernono l'alienazione di azioni proprie, detenute alla data del 31 dicembre 2011, sono assunte dall'assemblea ordinaria senza computare tali azioni nel calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. I soci hanno in ogni caso diritto di esercitare la prelazione in misura proporzionale alle partecipazioni sociali detenute».

BILANCIO (5^a)

Giovedì 19 gennaio 2012

Plenaria**634^a Seduta***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI*La seduta inizia alle ore 10,15.**IN SEDE CONSULTIVA***(3074) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri**

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI fa presente la necessità, sollevata dal Governo, di rivedere la copertura indicata da questa Commissione per l'ammodernamento delle camere di sicurezza a valere su 32 milioni di euro nella disponibilità del Commissario straordinario per l'emergenza carceri.

A tale riguardo, annuncia che l'Esecutivo dovrebbe predisporre una nuova copertura, corredata da relazione tecnica, al fine di poter superare il parere già espresso.

Per quanto concerne, invece, l'emendamento 3.0.4 (testo 2), avverte che è stata presentata una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, ma che tuttavia persiste il problema derivante dal ricorso, in via strutturale, all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente riservato al Ministero degli esteri, il che, ponendosi in difformità rispetto alla legge di contabilità, rende necessaria una correzione, individuando una diversa copertura.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) chiede chiarimenti su quest'ultimo aspetto, posto il fatto che il ricorso all'uno piuttosto che a un altro accan-

tonamento ministeriale rappresenta una questione interna all'Esecutivo, mentre, ai fini dell'esame di questa Commissione, potrebbe essere sufficiente l'acquisizione di una relazione tecnica positivamente verificata.

Il PRESIDENTE ricorda che, in base all'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge di contabilità, è precluso il ricorso a fondi riservati all'adempimento di obblighi internazionali per finalità diverse e che, per l'appunto, l'utilizzo, peraltro a regime, di sette milioni di euro dell'accantonamento speciale di parte corrente del Ministero degli esteri potrebbe precludere l'adempimento di vincoli internazionali come la ratifica di numerosi trattati.

Il senatore MORANDO (PD) reputa increscioso il fatto che la Ragioneria generale dello Stato abbia validato una relazione tecnica che, sotto questo profilo, viola palesemente la legge di contabilità.

Il senatore VACCARI (LNP) reputa indispensabile la presenza del Governo per poter esprimere una valutazione compiuta sull'emendamento 3.0.4 (testo 2).

Il relatore FLERES (CN-Io Sud-FS) illustra gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rilevando l'assenza di profili problematici in merito alle proposte 1.0.201 (testo 2), 2.29 (testo 2)/1 (testo 3) e 3.0.3 (testo 2).

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea al provvedimento in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte emendative 1.0.201 (testo 2), 2.29 (testo 2)/1 (testo 3) e 3.0.3 (testo 2).

Resta sospeso il parere sull'emendamento 3.0.4 (testo 2)».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 19 gennaio 2012

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 136

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Orario: dalle ore 15 alle ore 17,45

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL SETTORE IPPICO SULLA
SITUAZIONE DI CRISI DEL COMPARTO*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 19 gennaio 2012

Plenaria

302^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

indi del Vice Presidente
BOSONE

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Herbert Valensise, segretario della Società italiana di ginecologia e ostetricia (SIGO).

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul percorso nascita e sulla situazione dei punti nascita con riguardo all'individuazione di criticità specifiche circa la tutela della salute della donna e del feto e sulle modalità di esercizio dell'autodeterminazione della donna nella scelta tra parto cesareo o naturale. «NASCERE SICURI»: audizione di esperti

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 17 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE, prima della relazione del rappresentante della SIGO, cede la parola al senatore Gustavino che ha chiesto di intervenire.

Il senatore GUSTAVINO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) coglie l'occasione per svolgere alcune considerazioni critiche in merito alla audizione del professor Marchi e della professoressa Acanfora, tenutasi nella seduta del 17 gennaio scorso, in quanto le valutazioni dei soggetti auditi hanno fornito la percezione di un'immagine della sala parto che contraddice la propria esperienza professionale, nonché i dati della letteratura scientifica. Pur non sottovalutando che nelle sale parto italiane vi possano essere problemi, rileva che certamente, tra questi, non va annoverata la sicurezza, anche perché l'Italia si pone ai primi posti per quanto attiene ai bassi indici di mortalità infantile.

Peraltro, i dati e gli studi illustrati nel corso della richiamata audizione, a suo avviso, possono essere inquadrati in un contesto tecnico-scientifico e, in ogni caso, permane l'esigenza di considerare orgogliosamente il lavoro che viene eseguito nelle sale parto. Anche alla luce di tali argomentazioni, richiama l'opportunità che, nel prosieguo dell'indagine conoscitiva, siano interpellati dalla Commissione esperti ed operatori che siano davvero in grado di rappresentare un contributo di qualità scientifica.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto delle valutazioni rese dal senatore Gustavino, lo rassicura circa il fatto che le stesse saranno senz'altro utili nel corso dei lavori della procedura informativa, anche per orientare le analisi dei relatori.

Cede quindi la parola al professor Valensise per lo svolgimento della relazione.

Il professor VALENSISE in qualità di Presidente della Società italiana di ginecologia e ostetricia, ricorda come la questione centrale in tema di punti nascita risieda nell'organizzazione delle strutture interessate dallo svolgimento dei parti e nei conseguenti livelli di assistenza e di sicurezza che devono essere garantiti. In tale materia l'associazione dei ginecologi (SIGO) ha evidenziato la necessità che vengano eliminate le strutture più piccole, vale a dire quelle dove non vengono svolte un numero minimo di parti, almeno mille all'anno, poiché in tali strutture non risultano garantiti gli *standard* di assistenza necessari invece per un parto ad alti livelli di sicurezza. È necessario superare le resistenze a tale necessaria operazione, occorrendo riconvertire le strutture sanitarie affinché gli ospedali possano garantire un numero di parti idoneo, posto che tale numero garantisce sia una necessaria competenza dei medici ginecologi, sia la presenza di elementi di garanzia quali la presenza di un medico anestesista nell'arco delle ventiquattro ore. La Società italiana di ginecologia e ostetricia ha sottolineato la centralità dell'organizzazione strutturale dei punti nascita, in relazione alla quale occorre garantire il contatto con il territorio, anche creando un percorso idoneo ed un rapporto costante

che accompagni la donna presso la sala parto più idonea. Ricorda il lavoro in tal senso svolto dalla Società italiana di ginecologia e ostetricia in materia di travaglio e di parto e di organizzazione dei centri nascita, sottolineando come tale profilo non possa tuttavia essere scisso dal problema del contenzioso medico legale.

Si sofferma al riguardo sull'incremento dei premi assicurativi per i medici che svolgono la propria attività nelle sale parto, incremento che risulta di ingente entità e costituisce uno dei principali motivi per cui si registra tuttora un ingente numero di ricorso al parto cesareo. L'attività dei ginecologi presso la sala parto risente infatti di un clima poco favorevole, dovuto alle crescenti richieste risarcitorie anche del tutto prive di fondamento, che costituiscono un problema di rilevante entità tale da incidere sull'attività quotidiana dei medici ginecologi. Ricorda in tal senso come tale tema risulti già all'attenzione del Presidente e della Commissione tutta richiamando il disegno di legge in materia e auspicandone un pronto esame al fine di definire la complessa problematica.

Il PRESIDENTE rileva che uno degli aspetti centrali dell'indagine conoscitiva sia costituito dal contenzioso medico legale che investe i ginecologi: si tratta di un aspetto che chiama in causa gli eventi sfavorevoli che possono verificarsi nelle sale parto imputabili non tanto ad imperizia o negligenza quanto semmai ad imprudenza, spesso influenzata, però, dalla qualità dei collaboratori e dal valore complessivo della struttura. In ogni caso, proprio la presenza di queste specifiche circostanze dovrebbe indurre ad un più scrupoloso accertamento del nesso causale che tenga conto anche del peculiare rischio usurante connesso alle professionalità coinvolte. Inoltre collegato a questi profili, si pone il tema della corretta gerarchia delle decisioni, poiché, se da un lato, occorre salvaguardare l'alleanza terapeutica che si crea tra la donna e il proprio medico di riferimento, dall'altra, tuttavia, va rispettata la gerarchia dei ruoli.

Rileva poi l'esigenza che il rappresentante della SIGO fornisca maggiori ragguagli sulla parto analgesia che dovrebbe rappresentare un'opzione riconosciuta per tutte le donne. A tale riguardo, ricorda che nell'ambito dell'indagine conoscitiva sono stati programmati diversi sopralluoghi che dovrebbero permettere alla Commissione di verificare la sussistenza di tale opzione.

Infine, sottolinea come il tema della chiusura dei piccoli ospedali in alcune realtà territoriali dovrebbe essere sviluppato soprattutto sul piano organizzativo poiché sono note alcune esperienze in cui scelte multipresidio in ambito locale hanno riscosso buoni risultati.

La senatrice BIONDELLI (PD), nel concordare sul fatto che certamente risulta più sicuro un ospedale con un numero di parti superiore a mille, evidenzia che in alcune realtà locali – come potrebbe essere considerata la zona di Domodossola in Piemonte – la riorganizzazione della rete ospedaliera con la conseguente chiusura di piccole strutture rischia di comportare seri problemi, anche perché la cittadinanza non ha a dispo-

sizione efficaci alternative. Sollecita quindi il soggetto audito a rappresentare la propria opinione anche sul cosiddetto parto indolore.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) fa presente che esistono piccole strutture ospedaliere che, come nel caso della Toscana, si contraddistinguono per alti livelli di efficienza, buona umanizzazione ed aderenza alle esigenze territoriali. Pertanto, oltre ai profili della sicurezza, la cosiddetta riconversione o chiusura dei piccoli ospedali dovrebbe essere maggiormente ispirata ad esigenze di tipo organizzativo. Coglie infine l'occasione per chiedere maggiori ragguagli sull'ansia che accompagnerebbe l'attività del ginecologo, poiché reputa che tale stress sia fortemente preoccupante e tale da richiedere adeguati percorsi formativi.

Il senatore GUSTAVINO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) sottolinea come nell'ambito del contenzioso medico-legale uno degli aspetti più delicati sia rappresentato proprio dall'ansia e dallo *stress* che possono gravare sull'attività del ginecologo e dell'ostetrico in sala parto. Al di là delle riflessioni che, anche su questa problematica, potranno scaturire dalla indagine conoscitiva in corso, invita a considerare che nella realtà di tutti i giorni ci si tutela come si può, nella prospettiva di ridurre il rischio per la donna, per il neonato e per il ginecologo, sebbene, talvolta, tali scelte non sempre siano quelle più utili ed efficaci. Infine, richiama l'attenzione sulla necessità di valorizzare la professione ostetrica.

Il professor VALENSISE in replica ai quesiti posti, si sofferma sulla percezione a livello sociale del lavoro svolto dal professionista ginecologo in sala parto, evidenziando come l'evento del parto sia percepito come necessariamente favorevole, senza che vi sia una consapevolezza a livello sociale circa i rischi e i possibili eventi avversi che possono verificarsi in sala parto. La stessa donna che viene a partorire vede l'attività del medico come un'attività necessariamente con risultato positivo al di là di ogni possibile rischio. A tale riguardo è necessario invece tenere a mente tutti i fattori di rischio che possono connotare il parto, con particolare riferimento all'età della donna che viene a partorire e alle modalità con cui la gravidanza è stata raggiunta.

Con riguardo ai profili di contenzioso medico-legale, si registra una tendenza a richieste di risarcimento del tutto temerarie e prive di alcun fondamento sul piano del nesso causale. Sottolinea su ciò la necessità di attivare, anche sul piano normativo, meccanismi di protezione del professionista, mediante la costituzione ad esempio di un fondo di garanzia o un fondo di sanità globale, al fine di poter concentrare l'attività di accertamento sulle imprudenze reali e non sulle richieste risarcitorie del tutto infondate.

Richiama inoltre il tema del problema relativo all'informazione della paziente che nell'epoca di *internet* appare assai frammentata ed ha come conseguenza un ridimensionamento nella percezione della paziente del ruolo e della conoscenza del medico, con effetti assai negativi sul rapporto

medico-paziente. In ordine alle piccole strutture ospedaliere, rileva come il vero problema non sia quello dell'umanità nell'attività di assistenza, bensì il tema dell'esperienza e della conoscenza in relazione alle patologie di bassa incidenza, che possono non verificarsi o verificarsi in bassissima percentuale in ospedali con pochi parti, con una conseguente scarsa competenza da parte del personale medico-sanitario. Ricorda al riguardo come la struttura in cui si trova ad operare, presso il Fatebenefratelli dell'Isola Tiberina a Roma, realizza un numero ingente di parti all'anno con la conseguente maturazione di un'ampia esperienza del medico professionista che garantisce una prontezza di risposta alle fattispecie che possono presentarsi.

In ordine alla questione della gerarchia, vi è un problema relativo all'equiparazione del lavoro da parte di tutti i medici nella struttura ospedaliera. A tale questione, ricorda come nella propria struttura di appartenenza sia stata data risposta con il ripristino della gerarchia in sala parto ove si prevede un unico responsabile. In merito ai profili di lavoro usurante in relazione all'attività di assistenza in sala parto e ai conseguenti turni nelle strutture ospedaliere, la vera usura non deriva dal lavoro richiesto, bensì dalla esposizione del medico ai rischi di contenzioso medico-legale che crea un clima poco favorevole all'equilibrio nell'attività.

In relazione al tema della parto analgesia è necessario che le strutture dei centri nascita possano garantire la presenza di un medico anestesista per tutto l'arco delle 24 ore, risultando tale questione strettamente connessa con la dimensione delle strutture ospedaliere; è altresì necessario agire sul piano dell'informazione sulla parto analgesia, per cui occorre organizzare in modo incisivo la diffusione di conoscenza, atteso che ciò innalza la qualità del servizio di cui le donne possono fruire. Ricorda come la donna che abbia fatto ricorso all'analgesia di parto sia peraltro maggiormente tutelata nel caso si debba ricorrere al parto cesareo d'urgenza, occorrendo tenere presente quindi anche l'incidenza positiva sui livelli di sicurezza. In ordine alla chiusura delle piccole strutture ospedaliere, riconosce come debba operarsi in modo attento rispetto all'articolazione del territorio, con un congruo ricollocamento del personale, che può beneficiare di tale ricollocazione pervenendo in strutture più grandi che valorizzino le professionalità. Il punto centrale resta comunque la garanzia di una pronta risposta qualitativa da parte dei centri di nascita in termini di esperienza e conoscenza delle patologie con incidenza rara, che può essere garantita solo in strutture con un congruo numero di nascite annue pari a più di mille. In relazione all'intervento del senatore Gustavino, occorre riconoscere come anche nell'ambito dell'ostetricia si registra una scarsa preferenza dei medici specializzati per l'attività di sala parto, rispetto alla scelta di esercitare la professione in ambiti con minor rischi. Questo scenario di abbandono dell'attività maggiormente esposta potrebbe provocare effetti dannosi nel lungo periodo: ciò impone di intervenire sul piano normativo al fine di interrompere la catena della risposta all'aumento del rischio di contenzioso medico-legale, anche ristabilendo il pieno rapporto fiduciario con il medico e controllando fortemente il fenomeno delle liti temerarie.

Il presidente BOSONE (*PD*), nel dichiarare chiusa l'audizione, dopo aver ringraziato il professor Valensise per la relazione svolta e i chiarimenti forniti, sottolinea come l'ansia del professionista connessa all'aumento del rischio di contenzioso medico-legale risulta un fenomeno crescente che colpisce anche molti altri ambiti dell'attività medica e non solo l'attività dei ginecologi. Ricorda al riguardo il disegno di legge ampiamente condiviso in materia di responsabilità civile dei medici, su cui la Commissione auspica di poter portare a termine il proprio lavoro nel corso dell'attuale legislatura. Conclude quindi rilevando come l'audizione svolta confermi la centralità di tale tema, occorrendo apprestare opportune soluzioni rispetto a un fenomeno quale quello del contenzioso medico-legale che incide sempre più negativamente sull'attività di assistenza da parte del medico.

Comunica che la documentazione consegnata dal professor Valensise, poiché nulla osta, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Giovedì 19 gennaio 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Maurizio LEO

La seduta inizia alle ore 8,50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale

**Audizione del prof. Massimo Bordignon, Ordinario di Scienza delle Finanze presso la
Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che è presente il professor Massimo Bordignon, Ordinario di Scienza delle Finanze presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Introduce quindi il tema oggetto dell'audizione e cede la parola al professor Bordignon, che svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, il senatore Lucio D'UBALDO (*PD*), i deputati Giampaolo FOGLIARDI (*PD*) e Settimo NIZZI (*PdL*).

Il professor BORDIGNON, risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,25.